



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 27/07/2018

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 14

Oggetto: **GLI ANTICIPI DI CASSA (RIMBORSI SPESE) POSSONO ESSERE CORRISPOSTI IN CONTANTI**

• INL, Nota n. 6201 del 16 luglio 2018

L'INL, con la Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, precisa che gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (quali, ad esempio, i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio) possono essere corrisposti in contanti.

Il divieto operativo dal 1° luglio 2018 riguarda, infatti, esclusivamente gli elementi della retribuzione.

Come si ricorderà (vedi nostra circolare Flash n°12/2018), **dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati** (a prescindere dalla forma giuridica) **ed i committenti** non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori

(dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

La retribuzione/compenso (nonché ogni anticipo di essa) **deve essere corrisposta** ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), **tramite una banca o un ufficio postale** utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

I datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi (o loro anticipi) utilizzando denaro contante sono soggetti ad una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**.

Tale sanzione **prescinde** dal **numero di lavoratori** interessati dalla violazione e, in caso di pagamenti mensili, trova applicazione **per ciascun mese** in cui si è verificato l'illecito.

Ora, ad integrazione di quanto sopra, l'INL, con la Nota n. 6201 del 16 luglio 2018, precisa che l'utilizzo dei suddetti mezzi di pagamento

- **riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione;**
- **non è obbligatorio in caso di corresponsione di somme a diverso titolo, tra cui rientrano gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio).**

Le predette somme possono, pertanto, essere corrisposte in contanti.

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI
